

COMUNE DI POGGIBONSI
- SETTORE OPERE PUBBLICHE -

INDIRIZZI APPLICATIVI SULL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE ED OSPITALITA' TEMPORANEA APPROVATI CON DELIBERAZIONE G.C. N° 48 DEL 17/04/2007

art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrano le norme inerenti le modalità di ampliamento del nucleo familiare e per l'ospitalità temporanea in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) disciplinate dall'art. 18 della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96e s.m.i. di seguito denominata legge.

art. 2 – Definizione di nucleo familiare dell'Assegnatario dell'alloggio

Per nucleo familiare originario dell'Assegnatario si intende l'insieme delle persone a favore delle quali è stata disposta l'assegnazione e per le quali permane la condizione di stabile convivenza.

Si definisce accrescimento naturale l'aumento dei componenti del nucleo familiare, avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio, a seguito di nascita di figli o di matrimonio. I figli legittimi ovvero i figli naturali riconosciuti, adottati e affiliati dell'Assegnatario e di altri componenti il nucleo familiare nati successivamente all'assegnazione, entrano immediatamente a far parte del nucleo dell'Assegnatario ad ogni effetto.

L'Assegnatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente Gestore di ogni variazione del nucleo familiare ai sensi del presente articolo entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Il ritorno di un componente del nucleo avente diritto originario, che ha interrotto la stabile convivenza con lo stesso nucleo originario, è equiparato all'ingresso di terzi ed è assoggettato al regime di cui agli articoli seguenti .

art. 3 - Ampliamento del nucleo familiare dell'Assegnatario

Al di fuori dell'ipotesi di accrescimento naturale ai sensi del precedente articolo, l'ampliamento del nucleo dovrà essere richiesto all'Ente Gestore dall'Assegnatario.

Contestualmente alla presentazione della domanda dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i requisiti di permanenza ERP riferiti al nuovo nucleo familiare ampliato.

L'ampliamento del nucleo familiare è possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, qualora siano provate condizioni di disagio socio-sanitario connesso a disagio abitativo riferite al nucleo originario o alle persone preposte al subentro, attestate dai Servizi Sociali o comunque da competenti strutture pubbliche.

E' inoltre ammesso l'ampliamento del nucleo nei seguenti casi:

- adozione di minore;
- convivenza more-uxorio "anche" con figli naturali, riconosciuti, previa verifica della continuità della convivenza per un periodo di almeno due anni ;

- rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'Assegnatario che, già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
- rientro nel nucleo familiare del figlio solo che abbia abbandonato l'alloggio unicamente nell'ipotesi in cui venga dimostrata l'assenza di ogni altra soluzione abitativa, previa verifica della continuità e stabilità della convivenza per un periodo di almeno due anni ;
- ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

L'Ente Gestore trasmetterà la documentazione al Comune che può avvalersi della Commissione di cui all'art. 8 della L.R., affinché si verifichi che l'ampliamento non costituisca elusione della normativa in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica .

art. 4 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare avente diritto originario all'alloggio ERP, in presenza delle seguenti condizioni :

- a) Esito positivo delle verifiche degli accertamenti sulla continuità e stabilità della convivenza e cioè sulla dimora abituale del soggetto a favore del quale viene richiesto l'ingresso;
- b) Accertamento del possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica riferiti all'intero nucleo familiare ivi compreso il componente o i componenti a favore dei quali è chiesto l'ampliamento per la permanenza negli alloggi di ERP. Il nucleo entrante non dovrà comunque possedere un reddito convenzionale superiore a quello per l'accesso alle graduatorie per l'assegnazione in locazione di Alloggi ERP valevole al momento della domanda .
- c) Assenza di morosità nel pagamento del canone o delle quote di gestione dei servizi e spese accessorie a carico dell'Assegnatario;
- d) Assenza di atti di decadenza nei confronti dell'Assegnatario o di procedimenti per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione .
- e) Accertamento del rispetto degli standards abitativi dell'alloggio previsti dalla L.R. in materia, a seguito dell'ingresso dei nuovi componenti.

Il Comune potrà richiedere in corso di istruttoria informazioni aggiuntive o la documentazione che riterrà necessaria in relazione ai singoli casi, con conseguente sospensione dei termini del procedimento.

Le domande presentate incomplete decadono d'ufficio in caso di mancata integrazione dei documenti necessari entro 30 gg. dalla richiesta .

In ogni caso non può autorizzarsi l'ampliamento del nucleo in caso di domanda avanzata dall'Assegnatario prima che siano trascorsi tre anni dalla data di assegnazione.

Non può ottenere l'ampliamento chi sia già titolare di un contratto di affitto per alloggio ERP, per alloggi realizzati da Enti e concessi a canone concordato o di privati.

L'autorizzazione può essere annullata qualora risulti che questa sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false o sia intervenuta una successiva morosità nel pagamento del canone e spese accessorie.

art. 5 Ospitalità temporanea

E' ammessa l'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare Assegnatario previa autorizzazione .

L'ospitalità temporanea non comporta in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono diritto al subentro neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbiano acquisito residenza anagrafica.

Quando l'ospitalità si protrae per un periodo non superiore a tre mesi non è richiesta alcuna autorizzazione.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea di terze persone che si protragga oltre i tre mesi è ammessa per un periodo massimo di due anni eventualmente rinnovabile.

In ogni caso l'autorizzazione all'ospitalità temporanea decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte delle persone ospitate, anche nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata a sanatoria in un momento successivo.

Alla scadenza di ogni singolo periodo l'Assegnatario è tenuto a rinnovare la domanda di autorizzazione all'ospitalità temporanea.

L'eventuale sovraffollamento dell'alloggio successivo all'autorizzazione all'ospitalità non comporta diritto alcuno ad un cambio di alloggio.

art. 6 – Condizioni dell'ospitalità temporanea

L'Assegnatario può richiedere l'autorizzazione ad ospitare terze persone estranee al nucleo familiare Assegnatario allorché ricorrano le seguenti condizioni :

- a) obiettive esigenze di assistenza domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'Assegnatario od altri componenti del nucleo. Tali condizioni dovranno essere debitamente certificate.
- b) qualora l'istanza sia motivata dall'intenzione di stabilire una convivenza more uxorio;
- c) per gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al 2° grado che debbano rilasciare un alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o licenza per finita locazione e non disponga nell'immediato di altra soluzione abitativa;
- d) per gli ascendenti, discendenti e collaterali fino al 2° grado temporaneamente privi di alloggio, da provare con adeguata documentazione ;
- e) in casi di particolare rilevanza sociale, in considerazione di giustificate motivazioni da valutare nel caso concreto.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà comunque rilasciarsi fino alla favorevole definizione della questione pendente nei confronti dell'Assegnatario indicata ai punti c) e d) del precedente art. 4.

L'autorizzazione alla ospitalità può essere negata ovvero revocata, anche su proposta dell'Ente Gestore, qualora si riscontri che sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false o per cause derivanti da gravi e ripetute conflittualità condominiali connesse alla presenza del coabitante .

L'Amministrazione comunale per la valutazione delle motivazioni al fine di rilasciare il nulla osta all'ospitalità si avvarrà della Commissione di cui all'art. 8 della L.R..

art. 7– Norma finale

Il verificarsi di modificazioni nella composizione del nucleo familiare degli assegnatari al di fuori delle procedure previste dalla L.R. in materia e comunque nei casi in cui non sia intervenuta l'autorizzazione all'ampliamento o all'ospitalità temporanea nelle forme sopra specificate, costituisce presupposto per l'avvio di una procedura di decadenza dell'Assegnatario costituendo sublocazione parziale dell'alloggio e sanzionabile ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 96/96.